



ADP



UIL POLIZIA FEDERAZIONE

Segreterie Provinciali di Verona

AL SIGNOR QUESTORE DI VERONA

E, per conoscenza:

**ALLE SEGRETERIE NAZIONALI
SIULP – SAP – SILP CGIL – SIAP
UGL PDS – COISP – CONSAP – UIL POLIZIA**

OGGETTO: Questore di Verona – Carenza di legittimità del decreto di reperibilità emanato a seguito della sospensione della reperibilità pattizia.

Egregio Signor Questore,

Siamo a contestare la legittimità del decreto con il quale, in data 18 luglio, ha disposto “*settimanalmente la reperibilità, per la durata di tre mesi, a decorrere dal 21 luglio 2014, di n. 1 funzionario della Polizia di Stato ruolo direttivo*”.

Si tratta evidentemente di un tentativo di aggirare l’ostacolo derivante dalla sospensione delle intese sulla reperibilità pattizia. Un tentativo già posto in essere anche da altri Suoi omologhi i quali, proprio in virtù della ferma presa di posizione delle rispettive segreterie provinciali, non hanno potuto far altro che prendere atto della sussistenza di gravi vizi che ne minano *in nuce* la legittimità e revocare il contestato provvedimento.

Come infatti già la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire (si vedano *ex plurimis* Tar Veneto, n. 1929/2002, n. 2293/1999 e n. 163/1996, le quali tutte richiamano i principi enunciati in Cons. Stato, n. 23/1990), il combinato disposto degli artt. 64 della L. 121/1981 e 32, co. I, del DPR 782/1985 deve essere interpretato nel senso che la reperibilità può essere disposta solo in ragione di situazioni contingenti, le quali devono essere esplicitamente e puntualmente menzionate nel corrispondente provvedimento che la prevede.

Illuminante al riguardo la vicenda sottesa alla pronuncia Tar Veneto, 1929/2002, caso in cui era in discussione una situazione del tutto sovrapponibile a quella di cui oggi ci occupiamo. I ricorrenti, infatti, erano funzionari della Polizia di Stato, in servizio presso la questura di Venezia, nei cui confronti il Questore aveva predisposto continuativamente, con cadenza settimanale, turni di reperibilità nelle fasce orarie non inerenti la funzionalità dell’ufficio, individuando, per ciascun giorno, un diverso funzionario.

I ricorrenti avevano impugnato il provvedimento questorile sostenendo che il servizio di reperibilità può essere disposto soltanto in presenza di particolari e contingenti esigenze di sicurezza pubblica, mentre l’atto impugnato era stato preceduto, e seguito, con cadenza settimanale e per svariati mesi, da determinazioni sostanzialmente identiche, sì da trasformare un aggravio occasionale in una stabile prestazione, aggiuntiva di quelle ordinariamente connesse alla qualifica, non contrattualmente prevista.



ADP

Segreterie Provinciali di Verona

Il Tar Veneto, accogliendo le doglianze dei ricorrenti, nel confermare i propri precedenti arresti e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha riaffermato essere necessario che gli ordini di servizio facciano riferimento «a prefigurate ed accertate esigenze, alle quali [è] necessario far fronte con prestazioni eccedenti il normale orario di servizio», e contengano, tali ordini, «una pur succinta motivazione riferita alle accertate esigenze di servizio, tenuto conto che [vengono] disposte prestazioni incidenti negativamente sulla sfera soggettiva dei dipendenti, chiamati ad effettuare, in via sistematica, turni di reperibilità, oltre il normale orario di servizio». Di talchè, ha concluso il Tar Veneto, la reperibilità ex art. 64 l. 121/1981 «risulta inconciliabile con la prolungata reiterazione degli ordini in questione; ciò che porta a concludere come, in contrasto con le norme di legge, si sia qui fatto ricorso in via normale all'istituto della reperibilità. È certo possibile che i provvedimenti de quibus siano stati determinati sia da deficienze d'organico, sia da limiti di disponibilità economica per l'autorizzazione del lavoro straordinario: ma è evidente come siffatte carenze organizzative siano affatto estranee – soprattutto se perduranti nel tempo – all'ambito in cui l'istituto della reperibilità deve operare, e finiscano per gravare del tutto indebitamente sul personale».

Del resto non è certo una coincidenza la circostanza che il contestato decreto sulla reperibilità sia stato emanato a distanza di appena due giorni da quando è venuta meno la disponibilità delle OO. SS. al rinnovo dell'accordo sulla reperibilità pattizia. In altre parole è di palmare evidenza che con tale decreto si è cercato di aggirare il venir meno dell'intesa con le rappresentanze dei lavoratori, utilizzando uno strumento che il legislatore aveva immaginato per fronteggiare situazioni emergenti non altrimenti gestibili, per - come puntualmente stigmatizzato dalla pronuncia dianzi citata - sopperire alle croniche carenze di organico.

E tutto questo a tacere delle motivazioni sottese al contestato decreto, del tutto generiche e poco convincenti anche ad una prima superficiale osservazione.

Si invocano infatti situazioni che appartengono alla ordinaria quotidianità, come le tensioni politiche e la crisi economica, o l'incremento stagionale dell'afflusso turistico, quindi nulla di nuovo rispetto agli ultimi lustri, per cercare di costruire una francamente poco credibile condizione emergenziale idonea a puntellare una legittimità di mera apparenza. E tutto questo, peraltro, con una proiezione trimestrale, e quindi interessando una stagione dell'anno in cui vengono meno tanto le esigenze per la stagione lirica, quanto quelle per il picco turistico in generale.

Per tutto quanto in premessa siamo quindi a chiedere l'immediata revoca del censurato provvedimento.

In caso contrario, ci vedremo costretti a formalizzare alle Segreterie Generali che leggono per conoscenza, l'apertura di una vertenza presso l'Ufficio relazioni sindacali nei confronti del responsabile della direzione della Questura di Verona.

Verona, 22 luglio 2014

SIULP SAP SILP-CGIL SIAP UGL-PDS COISP CONSAP UIL-ITALIA SICURA
(Battisti) (Moscardo) (Truzzi) (Grinzi) (Colognato) (Perazzoli) (Patruno) (Cecere Palazzo)